

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

TUTTI CONTRO IL DECORO PROFESSIONALE: NON ENTRA NELLA TARIFFA

L'Ordine professionale non può imporre né controllare che il compenso liberamente pattuito sia adeguato al decoro della professione.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

I decoro non è più un parametro valido per verificare le tariffe professionali. Lo ha sottolineato il Consiglio di Stato che, con la pubblicazione della sentenza 22 gennaio 2015 n. 238, sembrerebbe chiudere una vicenda che colpisce ancora una volta i vari aspetti normativi delle professioni.

Per il Consiglio di Stato la regola deontologica secondo cui a garanzia della qualità delle prestazioni il professionista deve sempre commisurare il compenso al decoro professionale, è restrittiva della concorrenza e non può essere considerata necessaria al perseguimento di legittimi obiettivi collegati alla tutela del consumatore.

Della questione era stata investita anche la Corte di Giustizia europea, che con la sentenza 18 luglio 2013, C-136/12 aveva affermato che *“le regole deontologiche che indicano come criteri di commisurazione delle parcelle del professionista la dignità della professione nonché la qualità e l'importanza della prestazione sono idonee a produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno”*. Tuttavia la Corte

aveva demandato al giudice del rinvio il compito di valutare, alla luce del contesto globale nel quale il codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l'ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa, se era un effetto restrittivo della concorrenza nel mercato interno (in argomento vedi Lex Veterinaria - giugno 2012 - <http://www.trentagiorni.it/files/1341401183-35-36.pdf>).

Nella sentenza depositata il 22 gennaio 2015, Palazzo Spada ricorda che nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dall'Antitrust, per valutare lo stato di recepimento dei principi della concorrenza nei codici deontologici a seguito della c.d. legge Bersani, era emerso che secondo la prospettiva ordinistica, un prezzo inferiore alla tariffa minima non risultava decoroso per la professione e che l'obbligo contenuto nei codici deontologici di rispettare il decoro della professione nella determinazione del compenso induceva di fatto, e per prassi consolidata, gli iscritti a ritenere vincolanti le tariffe professionali.

In altri termini, l'obbligo di commisurare il compenso al decoro professionale si traduceva, nella prassi, in una surrettizia reintroduzione dei mi-

nimi tariffari, eludendo così l'abolizione degli stessi disposta dal legislatore con i conseguenti effetti restrittivi della concorrenza.

Secondo il Consiglio di Stato non si può ritenere che tale regola deontologica (e il collegato effetto restrittivo della concorrenza che ne deriva) sia necessaria per garantire l'obiettivo della tutela del consumatore, assicurandogli una prestazione di qualità.

Infatti, il fine di tutelare il consumatore viene adeguatamente perseguito dall'ordinamento nazionale tramite altri strumenti, che trovano il loro principale ambito di applicazione nella disciplina del singolo rapporto tra professionista e cliente, e si traducono nella previsione di rimedi civilistici, la cui piena operatività non richiede l'attribuzione di alcun potere di vigilanza all'Ordine professionale.

Parimenti - aggiunge Palazzo Spada - non si può ritenere che la regola deontologica che impone di praticare compensi commisurati al decoro della professione possa trovare una copertura normativa nell'art. 2233, comma 2 del Codice Civile che, occupandosi del contratto d'opera intellettuale, prevede espressamente che *“in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”*. Tale norma si indirizza, infatti, al singolo professionista, disciplinando i suoi rapporti con il cliente nell'ambito del singolo rapporto contrattuale, senza attribuire alcun potere di vigilanza agli Ordini in merito alle scelte contrattuali dei propri iscritti.

Sotto questo profilo, quindi, secondo il Consiglio di Stato va pienamente condivisa la posizione dell'AGCM, secondo cui la citata disposizione del codice civile non attribuisce all'Ordine alcun potere, né tanto meno alcun dovere di vigilare sul comportamento dei propri iscritti nella determinazione del compenso, non potendo quindi l'Ordine controllare che il compenso liberamente pattuito sia comunque adeguato al decoro della professione. ■